



Preventivo di Fideiussione n°Fac-simile

Emessa in Roma, il Fac-Simile

Spett. le LOCATORE
MARIA BIANCHI
-
P.Iva/Cod.Fisc.:
(di seguito indicato Beneficiario)

PREMESSO

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Locatario **MARIO ROSSI** con sede in - **p.iva/c.f.** (di seguito indicato Contraente)) nei Vostri confronti e specificati nella causale sotto indicata, il Locatore ha richiesto la costituzione di una fidejussione, il sottoscritto Consorzio di Garanzia, autorizzato dalla Banca d'Italia con il num. 27626, con sede legale in Via Appia Nuova 45 in Roma (RM) e P.iva n. 04763260587 con la presenta fideiussione si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza del massimale precisato a tergo, per le somme che Vi potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi relativamente alla locazione dell'immobile di seguito identificato.

Causale: F12 mensilità: Atto fideiussorio a garanzia delle obbligazioni contrattuali prese con la sottoscrizione del contratto di locazione e nello specifico a garanzia del puntuale pagamento dei singoli canoni di locazione fino all'importo massimo di € 12.000,00

C3 mensilità: Atto fideiussorio da intendersi in sostituzione del deposito cauzionale fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 3.000,00

SC (spese condominiali) : Atto fideiussorio a garanzia del rimborso delle spese condominiali eventualmente non corrisposte dal Contraente, fino all'importo massimo di € 500

Canone mensile: € 1.000,00 Immobile sito in: Via Monte Napoleone - Milano

Massimale Garantito: € 15.500,00 (quindicimilacinquecento)

Validità: dal 18/06/2010 al 18/06/2014

Corrispettivo	Quota associativa	Accessori	Totale corrispettivo
€ Da Definire	€ 50,00	€ ,00	€ Da Definire

NON SONO PREVISTE PROROGHE AUTOMATICHE

Il Contraente

Il Beneficiario

La Società

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Art. 1 Oggetto e delimitazione della fideiussione - La presente fideiussione, regolata dalla presenti condizioni generali che le parti dichiarano di aver attentamente letto ed approvato, è riferita esclusivamente alle sole inadempienze verificatesi successivamente all'emissione e comunque dopo il perfezionamento della stessa ed entro i limiti di durata indicati sul frontespizio, con espressa esclusione dell'obbligazioni sorte antecedentemente alla stipula della garanzia anche se scadenti durante il periodo di validità della fideiussione e/o delle obbligazioni che quand'anche sorte entro detto periodo scadano oltre il termine di validità della garanzia. Qualunque sia il numero delle inadempienze verificatesi la Società non potrà essere tenuta al pagamento di una somma maggiore del capitale garantito che non comprende debiti di valuta e penalità contrattuali salvo espressa deroga scritta.

Art. 2 Decorrenza della fideiussione. Pagamento del corrispettivo, Supplementi- La validità della presente fideiussione è subordinata alla validità dell'obbligazione principale indicata nell'oggetto, alla sottoscrizione di tutte le parti ed al versamento del corrispettivo anche per eventuali proroghe. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla Società e non potrà in alcun caso essere richiesta la sua restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce calcolo del corrispettivo o, in mancanza, secondo le indicazioni richieste dalla Società. Il mancato pagamento dei supplementi del corrispettivo determina la automatica sospensione di diritto della efficacia della fideiussione, salvo espressa dichiarazione scritta della Società a richiesta del Beneficiario. Nell'ipotesi di anticipata estinzione, e previa espressa dichiarazione di svincolo da parte del Beneficiario da inviare alla Società, a mezzo lettera raccomandata a.r., sarà rimborsata la quota del corrispettivo proporzionale al periodo di tempo rimanente sino alla scadenza convenuta, ad eccezione delle spese amministrative di emissione ed acquisizione della garanzia.

Art. 3 - Condizione di validità della fideiussione- La validità della presente fideiussione è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte del Contraente di idonee garanzie (costituzione di pegni di somme, titoli, o iscrizioni ipotecarie) se previste.

Art. 4 Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo- Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società l'originale del presente contratto restituitogli dal Beneficiario, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Durata e proroga della garanzia- Il periodo di validità della garanzia è indicato sul frontespizio e cessa automaticamente allo spirare della data ivi specificata. Trascorso detto termine la garanzia non avrà più efficacia anche se l'originale del presente atto non venga restituito. E' facoltà del Contraente e/o del Beneficiario richiedere alla Società la proroga della fideiussione motivando la richiesta con descrizione delle cause che hanno originato il prolungamento dell'adempimento dell' obbligazione principale e la pregressa regolarità della stessa. La richiesta dovrà pervenire a mezzo raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione del Contraente e/o del Beneficiario. E' facoltà della Società accordare o meno la richiesta proroga indicando, in caso di accettazione, le eventuali ulteriori garanzie reali o personali che il Contraente dovrà fornire.

Art. 6 - Sussistenza di altre garanzie - Nell'ipotesi che per l'obbligazione principale siano state stipulate altre garanzie la Società sarà obbligata solo per una quota corrispondente al rapporto tra la somma da essa garantita e la totalità delle somme delle altre coesistenti fideiussioni. Alla Società è comunque riservato il beneficio della divisione ai sensi dell'art. 1947 C.C..

Art. 7 - Obblighi del Beneficiario- Il Beneficiario, a pena di decadenza della garanzia, dovrà dare avviso alla Società, mediante lettera raccomandata (inviata per conoscenza al Contraente), dell'inadempienza del Contraente, anche ad una singola rata dell'obbligazione principale, entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto allegando ogni utile elemento di prova o idonea notizia che possa consentire di ridurre i danni alla Società che potrà sollevare le stesse eccezioni del Contraente. Il Beneficiario, sarà inoltre tenuto a seguire le istruzioni della Società per tutte le iniziative da assumere anche in sede penale. Il Beneficiario non potrà addivenire ad accordi o transazioni con il Contraente o suoi delegati senza il consenso scritto della Società pena la risoluzione di diritto del presente contratto. Il Beneficiario entro il termine massimo di tre mesi dovrà avviare le procedure per ottenere lo sfratto per morosità del Contraente.

Art. 8 - Perdite risarcibili- L'importo garantito dalla Società è costituito dalle somme che risulteranno dovute dal Contraente in adempimento dell'obbligazione principale oggetto della presente atto, al netto delle somme delle garanzie eventualmente fornite direttamente al Beneficiario dal Contraente o da terzi, salvo quanto previsto all'art. 6, e previa deduzione: a) dell'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario, anche se non abbiano origine dal rapporto contrattuale oggetto della presente polizza; b) dell'ammontare degli eventuali recuperi effettuati dal Beneficiario prima della riscossione del risarcimento.

Art. 9 - Quantificazione e pagamento del risarcimento - Per la quantificazione dell'ammontare delle somme dovute a causa dell'inadempimento del Contraente relativamente all'obbligazione principale garantita verrà avviata istruttoria amministrativa attestante la quantificazione del risarcimento dovuto. Il Beneficiario dovrà trasmettere alla Società l'atto di convalida dello sfratto, in cui il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell'immobile, solo dopo aver ricevuto l'atto di convalida la Società, contestualmente alla formale sua surroga nei diritti di credito, pegno o ipoteca vantati dal Beneficiario nei confronti del Contraente, corrisponderà tutte le somme dovute, quantificate e concordate con il Beneficiario. La corresponsione delle somme avverrà mediante canoni mensili di pari importo al canone mensile concordato con il Contraente all'inizio dell'obbligazione. In caso di fallimento del contraente la Società corrisponderà l'importo dovuto entro trenta giorni dall'inizio della documentazione attestante sia l'ammissione al passivo del credito del Beneficiario sia la definitività dello stato passivo; anche in questo caso la corresponsione delle somme avverrà mediante canoni mensili di pari importo al canone mensile concordato contrattualmente con il Contraente all'inizio dell'obbligazione.

Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente è obbligato a rimborsare alla Società, a sua semplice richiesta a mezzo raccomandata, tutte le somme da quest'ultima versate per qualsiasi titolo o ragione comunque dipendente dall'esecuzione del presente contratto, oltre gli interessi maturati dalla data del pagamento sino al dell'effettivo soddisfo.

Restano a carico del Contraente tutte le spese che la Società effettuerà per il recupero della somme versate in dipendenza della presente atto. Il Contraente rinuncia ad ogni eccezione nei confronti della Società.

Art. 11 - Anticipata liberazione della Società- E' in facoltà della Società, anche prima di aver pagato il Beneficiario, di agire nei confronti del Contraente affinché quest'ultimo lo liberi dall'obbligazione o in mancanza fornisca idonee garanzie reali o personali quando;

a) il Contraente sia stato convenuto in giudizio o sia destinatario di una richiesta di ingiunzione di pagamento; b) il Contraente ritardi per mala fede o insolvenza il pagamento delle proprie obbligazioni o abbia subito protesti cambiali, sequestri o pignoramenti; c) quando l'obbligazione garantita è divenuta esigibile per scadenza del termine.

Art. 12 - Decadenza dall'indennizzo - Il Beneficiario decade dal diritto al risarcimento quando:

a) non può avere effetto la surrogazione della Società nei diritti nel pegno nei privilegi e nelle ipoteche assunte o il Beneficiario non provveda a cedere formalmente i suoi diritti alla Società come previsto agli articoli 8 e 14 delle presenti condizioni;

b) in concorso con il Contraente abbia apportato varianti sostanziali al rapporto principale tali da modificare il programma negoziale originario o comunque tali da alterare l'affare e quindi le conseguenti obbligazioni rendendo più gravosa la presente garanzia;

c) pur conoscendo le mutate condizioni patrimoniali del Contraente, in seguito ai ritardi nei pagamenti, gli abbia concesso, senza autorizzazione della Società, la possibilità di adempiere in modo difforme da quanto previsto dal contratto principale;

d) abbia dolosamente o colposamente taciuto dell'esistenza di precedenti obbligazioni con il Debitore-Contraente o non abbia comunicato l'avvio del rapporto obbligatorio oggetto del presente contratto.

Art. 13 - Diritto di surroga - Dopo aver effettuato il pagamento dell'indennizzo la Società è di diritto o surrogata in tutti i diritti e le azioni che competono al Beneficiario per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitale interessi e spese accessorie. Ove la società lo richieda, il Beneficiario, contestualmente al pagamento delle somme e lui dovute si impegna sin d'ora a dare formale assenso alla cessione dei suoi diritti nei confronti del Contraente fornendo alla Società tutti i documenti ed i titoli utili all'inizio o alla prosecuzione delle azioni giudiziarie nei confronti del Debitore-Contraente.

Art. 14 - Deposito cautelativo - Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 12 la Società potrà pretendere, qualora lo ritenga necessario, che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, a semplice richiesta della Società, in caso di mutate condizioni economiche del Contraente, onde assicurare a quest'ultimo il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Art. 15 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli

Accessori al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Annullamento dell'atto fideiussorio. - Si conviene espressamente che il presente atto fideiussorio si intenderà tacitamente accettato dal Contraente e dal Beneficiario qualora nel termine di trenta gg. dalla data di emissione dell'atto non venga comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r., alla sede della società che l'atto fideiussorio non è stato accettato da una delle parti. Resta inteso che dopo tale termine nel caso in cui il premio non sia stato ancora liquidato la Società potrà richiederne il pagamento.

Art. 17 - Forme delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata all'indirizzo della sede.

Art. 18 - Rimborso del premio - La Società rimborserà l'intero corrispettivo pagato qualora la richiesta di rimborso, opportunamente motivata, giunga entro trenta giorni dalla data di emissione della presente fideiussione. Trascorso tale periodo, il corrispettivo verrà rimborsato nella misura del 50%, invece passato il quarantacinquesimo giorno nulla più verrà corrisposto al richiedente il rimborso. Sarà onere del Contraente, per ottenere il rimborso del corrispettivo versato secondo le modalità illustrate, provvedere tempestivamente alla restituzione di tutti i semplici (copie) originali dell'atto fideiussorio in suo possesso al Consorzio di Garanzia.

Art. 19 - Foro competente - Per qualsiasi controversia nascente dall' interpretazione e/o esecuzione della presente fideiussione le parti tutte dichiarano di eleggere in via esclusiva il Foro competente il Tribunale di ROMA.

Art. 20 - Definizioni - Nel testo si intendono per:

Garanzia: contratto di fideiussione

Contraente: debitore principale

Beneficiario: creditore

Società: Il Consorzio di Garanzia

Periodo di garanzia: intervallo di tempo che decorre dal pagamento delle commissioni della fideiussione alla scadenza della stessa

Proroga della fideiussione facoltà concessa al Contraente e/o all'Assicurato di richiedere il differimento della data di scadenza della garanzia

Corrispettivo; somma dovuta dal contraente alla Società. per il rilascio della garanzia

Somma garantita : capitale massimo garantito dalla Società

Delimitazione della garanzia : specificazione delle inadempienze assicurate nel periodo di validità della garanzia

Inadempimento ; mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali da parte del contraente

Perdita risarcibile: somma pagata dalla Società. in caso di inadempimento del Contraente

Denuncia di inadempimento: comunicazione che il Beneficiario deve effettuare a la Società.

Istruttoria amministrativa: procedura che si apre con la denuncia di inadempimento e si chiude con la fase di conciliazione obbligatoria

Atto di liquidazione; atto emesso alla fine dell'istruttoria amministrativa contenente le cause dell'inadempimento e la quantificazione dell'indennizzo

Surroga: diritto della Società di subentrare nei diritti di credito del beneficiario mediante consegna dei documenti giustificativi contestualmente al pagamento dell'indennizzo

Rivalsa: diritto della Società di chiedere al contraente il rimborso di quanto versato all'assicurato a titolo di indennizzo

Liberazione Anticipata dalla garanzia: facoltà concessa alla Società. di agire in sede giudiziale nei confronti del contraente

Decadenza dall'indennizzo: cause previste dal contratto che facultano la Società ad eccepire l'estinzione dell'atto e quindi il mancato pagamento della perdita dell'indennizzo.

IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO LA SOCIETA'

Approvazione espressa: 11 Contraente ed il Beneficiario dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente le condizioni generali della presente fideiussione ed in particolare le seguenti clausole:

art. 1 - Oggetto e delimitazione della fideiussione - art. 2 - Decorrenza e limiti dell'atto di fideiussione. Pagamento del corrispettivo. Supplementi - art. 3 - condizione di validità della fideiussione - art. 6 -Sussistenza di altre garanzie (Beneficio della riduzione e/o divisione) - art. 7 - Obblighi del Beneficiario - art. 9 - Quantificazione e pagamento del risarcimento - art. 12 - Decadenza del diritto all'indennizzo - art. 16 - Annullamento dell'atto fideiussorio - art 18 Rimborso del premio - Art. 19 - Foro competente.

IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ART- 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. sono di seguito riportate le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

"Strumentali": finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio.

"Obbligatorie": finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrali rischi, antiriciclaggio, etc.). In particolare i dati saranno comunicati ai sistemi centralizzati di rilevazione dei rischi (Banca d'Italia). Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati oggetto del trattamento potranno essere in seguito comunicati alle Autorità e organi di vigilanza e controllo (es.

SIA e Banca d'Italia),per le seguenti finalità:

- prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e controllo delle frodi.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso scritto.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla Legge. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:

- l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzare.

Lei potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e IO del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Consorzio di Garanzia con sede indicata nel frontespizio del presente atto.

Consenso: In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra illustrate

Luogo e data Firma del Contraente